

Przemysław Michowicz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5642-8522>

The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland

Procedimento come principio inespresso

Proceeding as an Unexpressed Principle

Abstract

This paper discusses the possibility pertaining to the field of a new principle of law theorised, according to the communion ecclesiology issued by the Second Vatican Council. By considering the accurate proceeding disposition, the author accepts that a new principle constitutes necessary rules for the correct functioning of the canon law system and, as such, are inducted from the legal reasoning of those entitled to take legal decisions in the process of applying the law, especially the judiciary. Furthermore, it could constitute an integrative tool of the entire legal system. Such a new principle is understood to be of great value, because of the significant role assigned to principles in the theory of law in general. In every case, a new principle evokes by, and alludes to, values that govern the entire canon law science.

Keywords

principles of law, ecclesiology of the Second Vatican Council, theory of law, juridical reasoning, canon law tradition

1. Introduzione

A sessant'anni dall'apertura del Concilio Vaticano II (1962–2022), rimangono del tutto attuali i riferimenti fondativi e irrinunciabili dell'ordinamento ecclesiale secondo l'indicazione della Costituzione apostolica *Sacræ Disciplinæ Leges* che presenta il Codice di diritto canonico latino come la — necessaria — traduzione in linguaggio canonistico della ecclesiologia dello stesso Vaticano II.¹ Si dà per acquisito che il principio *a Concilio ad Codicem*, nonostante il naturale sviluppo della scienza canonica, deve continuamente ispirarsi a quanto è stato dottrinalmente fissato, in riferimento alla Chiesa, nella Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, cui — per altro — il legislatore rimanda espressamente quale chiave interpretativa del Codice latino promulgato nel 1983. Risulta che proprio nella sostanzialità dell'orientamento conciliare occorre cercare i concreti elementi dogmatici capaci di supportare e sostenere una nuova struttura — anche teorica — dell'intero ordinamento canonico. In altre parole: è ormai fondamentale il compito della dottrina di rintracciare, nell'insegnamento magisteriale del Concilio, la struttura di base cui ricondurre un ulteriore contenuto della riflessione teorica e sistematica in modo da poter evidenziare percorsi coerenti con la rinnovata consapevolezza di sé che la Chiesa ha espresso durante il Concilio stesso. Dato per certo che si tratta di una sfida, ma anche di una grande opportunità per la canonistica contemporanea, tramite le pagine che seguono, si vuole segnalare che l'attenzione data a quanto implica (o, può implicare) il termine giuridico 'procedimento', potrebbe far emergere alcuni nuovi principî a cui si ispira il legislatore canonico dopo aver pienamente privilegiato e accolto la rinnovata prospettiva ecclesiologica e personalistica su cui poi ha desiderato fondare un nuovo impianto istituzionale e normativo della Chiesa post-conciliare.

2. Diffidenza verso il formalismo

Prendere in considerazione e analizzare la portata metagiuridica o quella connessa con la riflessione filosofica del termine 'procedimento', o meglio, 'il giusto procedimento', impone innanzitutto il distanziarsi dal presupposto di origine illuministica secondo il quale solo i procedimenti e gli altri percorsi ordinamentalmente

¹ Cfr. Ioannes Paulus PP. II, *Constitutio Apostolica Sacræ disciplinæ leges*, 25 ianuarii 1983, AAS LXXV (1983), Pars II, p. XIII.

standardizzati sono del tutto neutrali da ogni forma di soggettivismo dovendo infatti assicurare imparzialità, assenza di arbitrio e troppo ampia discrezionalità da parte degli operatori di diritto, a tutti i livelli, nella sua applicazione. In realtà, in questo caso occorre prendere le distanze da un certo mito, anche se non del tutto tramontato, secondo il quale, la corretta attuazione dei meccanismi ordinamentali di indole pragmatica (quasi geometrica), pur presenti all'interno del dettato normativo, offra risultati pienamente condivisibili e soprattutto, certi. L'idea di un diritto che funzioni automaticamente cioè mediante una semplice combinazione di regole, assomiglia ad una logica concepita come matematica generalizzata tramite la quale, il suo promotore G.W. Leibniz, voleva ridurre la complessità dell'universo ad un calcolo. Adottando questa ipotesi in un ambito prettamente giuridico, sarebbe stato possibile ridurre il ragionamento ad un semplice calcolo (da qui nasce il celeberrimo *calculemus*).² Questa dimensione, anche se molto interessante, si pone in massimo contrasto con gli ordinamenti giuridici a più alto livello di formalizzazione procedimentale, poiché la semplice esposizione dei singoli percorsi da compiere, sebbene ufficializzati e sufficientemente precisi, non riesce ad assicurare l'obbligatoria appropriatezza di *tutte* le considerazioni, valutazioni e attività di discernimento che l'operato concreto sempre implica e comporta da parte di coloro che lo realizzano.

Questo medesimo fenomeno è ben avvertibile anche nell'ordinamento canonico la cui caratteristica, tra l'altro, gravita in realtà attorno al ruolo sostanzialmente ausiliario della quasi totalità delle norme-regole, anche quelle prettamente giuridiche. Un esempio pregnante su quanto asserito si rinviene nella teoria dell'atto posto *contra legem*, cioè un atto realizzato espressamente contro la legge stessa o il diritto come tale, che opera contro il disposto normativo o i suoi stessi fondamenti assiologici (costituzionali).³ A livello delle conseguenze e degli effetti di tale atto, va sottolineato tuttavia che non tutti detti atti sono definitivamente e automaticamente invalidi; solo gli atti di maggior importanza spirituale—come per l'appunto i sacramenti—sono protetti già al proprio sorgere contro della superficialità e/o dagli abusi tramite un'intrinseca sanzione di nullità, diversamente caratterizzata, però, in riferimento all'atto stesso o al soggetto che lo ha realizzato. Solo in questi casi, l'invalidità e l'inesistenza generano inefficacia *ex tunc*. In alcune ipotesi invece, la validità dell'atto nullo non

² Cfr. U. Pagallo, *Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin*, Torino 2005, Giappichelli Ed. p. 45.

³ Cfr. E. Corecco, *Valore dell'atto "contra legem"*, "Ius Canonicum" 15 (1975) 30, pp. 248–250.

è messa in discussione, sebbene la mancata contestazione dell'efficacia di tali atti/comportamenti/condotte li configura come ottenuti senza l'intenzione di intaccare le loro dinamiche formali.⁴

Da quanto fin qui esposto, derivano alcune osservazioni rilevanti: in primis, va considerato che, all'interno dell'ordinamento canonico, lo spazio normativo legato alle questioni essenzialmente formali è molto limitato (secondo le ipotesi previste esplicitamente dal legislatore), sia che si tratti dei procedimenti legati all'esercizio ordinario del governo ecclesiale, sia a quelli inerenti al controllo di legittimità operato da superiori gerarchici rispetto agli atti posti da autorità inferiori. Rileva ulteriormente che l'esempio appena riportato documenta un altissimo livello di essenzialità dell'ordinamento canonico che, difatti, è la sua caratteristica strutturale.⁵ Secondo chi scrive, l'essenzialità e l'essenziale in ambito giuridico vengono ad identificarsi non con le mere formalità di stampo quasi matematico, piuttosto con la sostanziale congruità e adeguatezza (anche procedimentale) nel senso profondo di corrispondenza alla realtà oggettiva di cui si sta trattando (*v. infra*). Ne consegue che le norme sostanziali previste per un determinato settore legale (come ad esempio per il matrimonio) sono solitamente 'aperte', ovvero si presentano con profili indeterminati, poiché gli stessi fatti giuridici possono essere suscettibili di formule giuridiche diverse, senza che ciò pregiudichi la composizione e l'articolazione di un unico iter procedimentale adatto al caso concreto. Sembra condivisibile l'opinione che gli operatori di diritto (specie i giudici) godano di libertà nel dare ai fatti la configurazione giuridica più adeguata, motivando al contempo le loro ragioni e salvando sempre la corretta applicazione delle norme sul caso.

⁴ Cfr. E. Baura, *Il Sistema delle invalidità (inesistenza e nullità, annullabilità e rescindibilità) dell'atto giuridico*, in: Aa. Vv., *Atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano 2002, Libreria Editrice Vaticana, p. 125 e seguenti; P. Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano 2018, Giuffrè Ed., pp. 107–109.

⁵ Cfr. Ioannes Paulus PP. II, *Allocutio a Summo Pontifice in aula supra porticum vaticanæ Basilicæ habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus promulgatum, publice exhibendum*, AAS LXXV (1983), Pars I, p. 461, n. 8; J. Llobell, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il Contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Segnatura Apostolica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano 2010, Libreria Editrice Vaticana, p. 158.

3. Acquisizioni normative derivanti dall'insegnamento conciliare

La rinnovata concezione della Chiesa, ma soprattutto del diritto e — al loro interno — del rapporto tra Popolo di Dio e governo ecclesiale, è assolutamente decisiva in prospettiva di ciò che riguarda il valore fondativo del Concilio Vaticano II. Considerando questo orizzonte ecclesiologico accolto dal legislatore canonico, qui preme segnalare che l'attenzione al procedimento può essere considerata come una delle più significative acquisizioni del Codice latino nel quale, pur privilegiando la sostanzialità dell'attività giuridica, il legislatore ha dovuto superare una troppo ampia discrezionalità di governo, che finiva molto spesso per abusare del proprio 'potere' da parte dei superiori. Questa situazione sorgeva da fattori oggettivamente legati, per un verso, ad una peculiare visione della potestà annessa all'ufficio ecclesiastico (intesa difatti come potere⁶ o dominio di indole privato⁷), radicata nel vissuto ecclesiale vigente sotto il regime del Codice piano-benedettino e, per altro verso, alla possibilità di giudicare secondo l'agire potestativo *ratione peccati* o meglio *ex informata conscientia* (cfr. can. 2186–2194 CIC/1917).⁸ Di conseguenza, autorità ecclesiali facilmente si arrogavano il diritto della responsabilità morale e diretta causando di fatto gravi danni soprattutto nell'ambito della dignità della persona (chierici e religiosi). Era del tutto evidente che, a fronte di una nuova ecclesiologia avviante il rinnovato diritto della/per la Chiesa, l'urgenza da concretarsi doveva riguardare le modalità di espletare le mansioni derivanti dall'ufficio poiché la prospettiva oggettivistica di trattare le controversie sorte tra le persone e l'autorità ecclesiale non solo influiva negativamente sulla vita delle persone stesse, ma soprattutto non prevedeva (perché difatti non necessitava) alcun controllo istituzionale. L'apporto e l'incidenza di questi fattori, col tempo, si è trasformata nell'idea di proporre un sistema di gestione della potestà di governo che avrebbe la forza di vincere detta mentalità, purtroppo prevalentemente privatistica. Fu, infatti, sotto l'influsso del magistero conciliare,

⁶ Cfr. O. Condorelli, *La recezione della tradizione nella codificazione latina. Il caso del potere dei vescovi*, in: E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol (eds.), *La codificazione e il diritto della Chiesa*, Milano 2017, Giuffrè Ed., pp. 121–168.

⁷ Cfr. F. Panizzolo, *La potestà di governo nella vita consacrata*, Venezia 2009, Marcianum Press, p. 15 e seguenti.

⁸ Cfr. P. Gherri, *L'autotutela amministrativa come supplemento di conoscenza: la Remonstratio canonica (can. 1732–1734 CIC)*, "Apollinaris" 85 (2012), p. 68.

che a questo modo di pensare (in realtà, a-cattolico) si imposero i Principi revisori della nuova opera codiciale indirizzata non tanto alla tutela della posizione individuale di ogni *christifidelis* (celeberrimi ‘diritti dei fedeli’ di dubbia ispirazione ecclesiologica e discutibile fondatezza teologica)⁹, ma principalmente all’elaborazione di un nuovo impianto normativo e istituzionale marcato da un nuovo stile di governo e da un’aggiornata gestione della potestà all’interno della Chiesa intesa come *communio*. Se per un verso, questa estrema novità non è stata neanche significativamente sviluppata a livello codiciale, per altro verso invece si è aperta comunque una via alternativa dal giudizio vero e proprio, capace di gestire vari rapporti conflittuali tra i fedeli. Una novità mai vista nella legislazione canonica consisteva infatti nella verifica istituzionale sia della correttezza sia dell’efficacia dell’attività giuridica ecclesiale. Nel primo caso si sarebbe trattato dell’operato dei fedeli specie in ipotesi di eventuali abusi; nel secondo invece la verifica avrebbe riguardato gli atti di governo posti dall’autorità ecclesiale inferiore. Il tutto in una nuova chiave amministrativa che, di principio, avrebbe potuto snellire la gestione della giustizia *in casu* non compromettendo tuttavia le garanzie di legalità, certezza e oggettività solitamente affermati dal legislatore in relazione all’ipotesi del processo giudiziale.

Mentre, a livello codiciale, la rinnovata prospettiva inerente sia l’elaborazione e la redazione costruttiva dell’atto di governo, sia la sua verifica gerarchica, ha ottenuto una considerevole attenzione¹⁰; la novità di cui sopra ha permesso esclusivamente di percepire gli indirizzi sui quali poi il legislatore ha sviluppato veri e propri procedimenti, atti ad una reale e autentica protezione/tutela della vita ecclesiale. È probabile che lo stesso legislatore abbia dimostrato, in proposito, maggior interesse piuttosto che occuparsi dei cosiddetti diritti fondamentali dei fedeli, sebbene—sia chiaro—qui non si nega la loro esistenza all’interno della normativa vigente¹¹, ma non secondo le modalità con cui essi vengono definiti dalle dottrine giuridiche civilistiche; diritti, poiché ontologici, *ossibus*

⁹ Cfr. P. Michowicz, *Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell’ordinamento della Chiesa*, “*Annales Canonici*” 17 (2021) 2, pp. 91–92.

¹⁰ Cfr. J. Canosa, *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*, “*Ius Ecclesiae*” 18 (2006), p. 560 e seguenti.

¹¹ Basti citare il legislatore canonico il quale al can. 1400, §1 1° del CIC/1983 ha affermato: «*Obiectm iudicii sunt personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda aut vindicanda vel facta iuridica declaranda*».

hærent, che non possono uscire dall'ambito del privato/individuale come spazio indisponibile e precluso a chiunque altro¹², proponendosi difatti come vere e proprie spettanze inderogabili e rivendicatorie (se necessario), finendo per identificare la persona con i suoi diritti e la dignità dei stessi fedeli con il principio di legalità della rispettiva autorità.¹³

4. Verso un principio inespresso

Nella prospettiva appena abbozzata si colloca forse un ulteriore principio inerente il giusto procedimento che permette di attuarsi giuridicamente in ambito canonico, anche in assenza di specifiche norme positive (canoni o altre norme-regole), facendo riferimento ad una reale organicità dell'ordinamento in quanto giuridico e non solo legale. Di fatto, un esempio di atti posti *contra legem* e, specificatamente, la loro effettiva validità in alcune ipotesi (insieme alla sostanziale prescrizione della quasi totalità delle forme di illegittimità degli atti di governo), documenta la mancata risoluzione di queste problematiche legate soprattutto ad una concreta ed efficace applicazione del principio di legalità. Detta irrisolutezza dovrebbe essere affrontata in una prospettiva di coerenza coi rinnovati principî ecclesiológicos e personalísticos espressi dal magistero conciliare. Tuttavia, questo rimane ancora un postulato. Per altro verso, però, in dottrina non mancano gli entusiasti confermantí il carattere dominativo del principio di legalità su cui appoggiare l'operatività dell'intero ordinamento canonico. A noi risulta invece, che il vero principio che lo caratterizza, anima e ispira è quello del giusto procedimento.

In verità, andando oltre gli esempi di cui sopra, ma per supportare la proposta fin qui avanzata, va ricordato che, in ambito prettamente processuale si parla, di cosiddetto *due process*, in cui ciò che è rilevante e conta non sono le formalità/solennità processuali, piuttosto la sostanziale adeguatezza delle pronunce finali che, per definizione, devono essere conformi sostanzialmente alla parte dispositiva.¹⁴ L'adeguato modo di procedere è quindi un vero

¹² Cfr. G. Pino, *Il puzzle dei diritti indisponibili*, "Diritto & Questioni Pubbliche" 22 (2022), pp. 119-135.

¹³ Cfr. S. Romano, *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze 1945, Quodlibet Ed., p. 55 e 157.

¹⁴ Cfr. T.E. Molloy, *The Theological Foundation of Ecclesiastical Due Process*, "CLSA Proceedings" 41 (1979), p. 67.

principio informante l'intero ordinamento giuridico della Chiesa¹⁵, poiché nella realizzazione della propria attività occorre osservare quanto è correttamente necessario ed indispensabile purché si possa parlare di un atto del tutto efficace.

A tale proposito, per poter accogliere una prospettiva così definita, si segnalano inoltre alcune ragioni favorevoli a quanto appena sinteticamente esposto. La sostanziale corrispondenza concernente l'oggetto della decisione definitiva (o giudiziale o quella che sia), non è solo la prassi espressamente richiesta dal legislatore canonico. La ricerca in merito documenta infatti come i tribunali supremi degli Stati preunitari italiani, tra i secoli XVI e XVIII, erano dotati di autorità giuridicamente vincolante.¹⁶ Nello specifico, il Sacro Regio Consiglio stabiliva il vincolo attraverso l'emanazione della doppia sentenza conforme o tramite le cosiddette *binæ iudicaturæ*.¹⁷ Il medesimo fenomeno fu anche riavvistato presso gli uffici della Curia Romana in cui vigeva una prassi secondo la quale furono emanate le decisioni definitive (di primo grado o quelle di appello) contenenti uguali valutazioni *in facto*. Pertanto, secondo la logica della conformità, qualora ci sia identità dei fatti a sostegno dell'azione, non è necessario esigere identità del *nomen iuris*, per cui due decisioni possono essere conformi, pur non essendo identico il *nomen iuris* attribuito ai fatti che fondano tale decisione. La giurisprudenza costante poi, nello specifico, nelle

¹⁵ A suo tempo, Z. Grochowski affermava: «come principale difetto ritengo una mancata sensibilità nella Chiesa nell'osservare una corretta procedura nell'emanazione degli atti amministrativi singolari (...) A tale riguardo va osservato che le procedure prescritte dal Codice per l'emanazione degli atti amministrativi singolari sono davvero semplici. Capita che l'Autorità ecclesiastica nell'emanare un atto amministrativo singolare adoperi una procedura molto più abbondante e complicata che quella prevista dalla legge, ma ometta ciò che è necessario», *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in: J. Canosa (ed.), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, Milano 2000, Giuffrè Ed., pp. 486–487.

¹⁶ In realtà, tale vincolo, pur operante allo stesso livello dei tribunali supremi, costituiva un vero e proprio precedente, molto ben prima che sorgesse, perlomeno in maniera formale, in Inghilterra. Cfr. A.C. Grola, 'precedente giudiziale' in: *Enciclopedia giuridica*, vol. XXIII, Roma 1990, Giuffrè Ed., pp. 4–5.

¹⁷ Cfr. V. Vladár, *Stylus Romanæ curiæ ako inšpiračný zdroj v histórii a dnes*, in: P. Salák jr., L. Mrázková (eds.), *Ius honorarium—rímské magistratury a jejich činnost*, Brno 2019, Scientia Ed., p. 100; M.N. Miletti, *Stylus iudicandi. Le raccolte di 'decisiones' del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998, Jovene Ed., pp. 195–215.

cause di nullità matrimoniale, si è attenuta all'identità *reale* e non solo formale dei capi di nullità.¹⁸

Spostiamo ora l'attenzione dalla conformità dispositiva delle pronunce giudiziali ad un ulteriore ragionamento a favore dell'articolazione di un giusto procedimento inteso come principio ispiratore del diritto post-conciliare. Va indubbiamente riconosciuto che quasi la totalità della costruzione e poi articolazione concreta dei procedimenti è subordinata alla vasta creatività, e non invece alla prassi rigidamente curiale e ormai consolidata, che propone dei relativi iter da compiere, elaborati per poter rispondere alle esigenze giuridiche accadenti con maggior frequenza ed intensità. In definitiva, il vero problema non è impedire ai superiori gerarchici di essere creativi, specie laddove questa condotta potrebbe far aggiungere alle bozze di percorso già delineate un qualche dettaglio importante; piuttosto è capire quanta creatività possa essere tollerata e resa ammissibile entro gli oggettivi confini comunicati dal legislatore. In linea di massima, il *Concilium dixit* è stato riconosciuto il luogo ermeneutico per la corretta lettura ed interpretazione del diritto in vigore ovvero, ciò su cui far reggere un impianto procedimentale deve essere condizionato da presupposti etico-istituzionali, non sempre dichiarati, sebbene ben visibili nell'evoluzione costante del diritto (cfr. can. 6 CIC/1917).

5. Conclusione

Il fondamento di un ulteriore principio informante l'intero ordinamento canonico va innanzitutto ricercato nell'esplicitazione della tradizione canonica ed in essa originariamente rinvenibile. Il giusto procedimento come principio è capace di giustificare una pluralità di regole a non abbisogna di alcuna giustificazione. Di certo, è soggetto ad una serie di eccezioni implicite che possono rendersi manifeste in occasione della sua applicazione. Sembra inoltre difficile servirsi di tale principio in ordine alla soluzione immediata di una controversia senza una previa specificazione o concretizzazione fattuale, ciò nonostante nulla cambia quanto alla sua capacità di veicolare dei valori giuridici comunemente condivisibili ai quali, poi, si conformano tutte le altre norme dell'ordinamento stesso. Queste sono solo alcune delle proprietà pregnanti del fenomeno sopra

¹⁸ Cfr. J.J. García Failde, *Nuevo derecho procesal canónico*, 3 ed., Salamanca 1993, Universidad Pontificia de Salamanca Ed. pp. 30–31.

descritto che probabilmente avvalorano, dette caratteristiche, una argomentazione qui proposta secondo la quale la disposizione ‘il giusto procedimento’ sia un principio vero e proprio con tutte le conseguenze ordinamentali di tale assunzione.

Bibliography

- Baura E., *Il Sistema delle invalidità (inesistenza e nullità, annullabilità e rescindibilità) dell’atto giuridico*, in: Aa. Vv., *L’atto giuridico nel diritto canonico*, Città del Vaticano 2002, Libreria Editrice Vaticana, pp. 121–141.
- Canosa J., *I principi e le fasi del procedimento amministrativo nel diritto canonico*, “*Ius Ecclesiae*” 18 (2006), pp. 551–577.
- Condorelli O., *La recezione della tradizione nella codificazione latina. Il caso del potere dei vescovi*, in: E. Baura, N. Álvarez de las Asturias, T. Sol (eds.), *La codificazione e il diritto della Chiesa*, Milano 2017, Giuffrè Ed., pp. 121–168.
- Corecco E., *Valore dell’atto “contra legem”*, “*Ius Canonicum*” 15 (1975) 30, pp. 237–257.
- García Failde J.J., *Nuevo derecho procesal canónico*, 3 ed., Salamanca 1993, Universidad Pontificia de Salamanca Ed.
- Grola A.C., ‘*precedente giudiziale*’ in: *Enciclopedia giuridica*, vol. XXIII, Roma 1990, Giuffrè Ed., pp. 1–15.
- Gherri P., *L’autotutela amministrativa come supplemento di conoscenza: la Remonstratio canonica (can. 1732–1734 CIC)*, “*Apollinaris*” 85 (2012), pp. 7–72.
- Gherri P., *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo*, Milano 2018, Giuffrè Ed.
- Grochowski Z., *Il sistema dei ricorsi e la giurisdizione dei tribunali amministrativi*, in: J. Canosa (ed.), *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio*, Milano 2000, Giuffrè Ed., pp. 461–499.
- Ioannes Paulus PP. II, *Constitutio Apostolica Sacrae disciplinae leges*, 25 ianuarii 1983, AAS LXXV (1983), Pars II, pp. I–XIII.
- Ioannes Paulus PP. II, *Allocutio a Summo Pontifice in aula supra porticum vaticanæ Basilicæ habita, ad novum Codicem Iuris Canonici, paucis ante diebus promulgatum, publice exhibendum*, AAS LXXV (1983), Pars I, pp. 461–462.
- Llobell J., *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri organismi della Curia Romana: l’ecclesialità dei principi processuali, il Contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Segnatura Apostolica*, Coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano 2010, Libreria Editrice Vaticana.
- Michowicz P., *Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell’ordinamento della Chiesa*, “*Annales Canonici*” 17 (2021) 2, pp. 83–100.

- Miletti M.N., *Stylus iudicandi. Le raccolte di 'decisiones' del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli 1998, Jovene Ed.
- Molloy T.E., *The Theological Foundation of Ecclesiastical Due Process*, "CLSA Proceedings" 41 (1979), pp. 60–67.
- Pagallo U., *Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin*, Torino 2005, Giapichelli Ed.
- Panizzolo F., *La potestà di governo nella vita consacrata*, Venezia 2009, Marcianum Press.
- Pino G., *Il puzzle dei diritti indisponibili*, "Diritto & Questioni Pubbliche" 22 (2022), pp. 119–135.
- Romano S., *L'Ordinamento giuridico*, 2 ed., Firenze 1945, Quodlibet Ed.
- Vladár V., *Stylus Romanæ curiæ ako inšpiračný zdroj v histórii a dnes*, in: P. Salák jr., L. Mrázková (eds.), *Ius honorarium—rímské magistratury a jejich činnost*, Brno 2019, Scientia Ed., pp. 78–117.